



Come noto, il comma 15 primo periodo dell'art.2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, abrogato dall'art.77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevedeva che gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico, purché le procedure adottate siano conformi a regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

In breve...

Argomento

Conservazione sostitutiva

DELIBERAZIONE REGOLE TECNICHE PER LA RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO OTTICO

Conseguentemente l'Autorità ha emesso la deliberazione n. 15 del 28 luglio 1994 ed, in sua sostituzione, la deliberazione n. 24 del 30 luglio 1998 finalizzate ad un coordinato sviluppo del nuovo sistema di conservazione dei documenti, alternativo a quello tradizionale su carta, per il settore pubblico e per il settore privato.

Successivamente, per razionalizzare e coordinare la normativa in materia, è stato emanato il Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, al comma 1 dell'art.6, prevede che le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.

Lo stesso articolo, al comma 2 prevede che gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico, secondo le regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Quest'ultima disposizione, come si può vedere, conferma il contenuto sostanziale dell'art. 2, comma 15, primo periodo della legge n. 537/1993, innanzi citato. Tanto premesso, a distanza di tre anni dall'emanazione della deliberazione n. 24/98, questa Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad un riesame delle regole tecniche in essa contenute, per renderle più aderenti alle possibilità offerte dalla tecnologia della firma digitale e del documento informatico. Si è altresì reputato conveniente accompagnare la nuova deliberazione con le presenti note esplicative, intese a chiarire gli aspetti innovativi in essa contenuti.